

# CONSORZIO DI BONIFICA 5 - GELA

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017*

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 63 DEL 20-4-2021

OGGETTO: dipendente OMISSIS - Riconoscimento diritto alle agevolazioni di cui alla Legge 104 del 05/02/1992 e s.m.i.

L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di Aprile presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo via G.B. Lulli 42, il sottoscritto Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45.

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017.

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto.

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione.

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 01.07.2020 di proroga periodo transitorio (istituito con la delibera n. 05 del 30.10.2017) fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica, come stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 275/2020;

VISTA la nota con prot. n. 1809 del 12.01.2021, assunta al protocollo consortile n. 52 del 13.01.2021, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 30.04.2021;

VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

PRESO ATTO che detta norma, ed alcune ad essa collegate, sono state novellate dall'art. 24 della Legge n. 183/2010 e da ultimo dall'art. 6 del D.lgs. n. 119/2011;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 il quale così dispone "... a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ...";

RICHIAMATA la disciplina INPS in materia ed in particolare in ordine alla possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari (messaggio INPS n.16866 del 28/06/2007; circolare INPS n. 45 del 01/03/2011);

VISTA la nota datata 04/04/2021, acquisita al protocollo del Consorzio di Bonifica 5 Gela al n. 746 del 07/04/2021, con cui il dipendente **OMISSIS**, nato a Caltagirone il **OMISSIS**, comunica di poter fruire dei permessi mensili previsti dalla legge 104/1992, art. 33 comma 3, per assistenza a familiare disabile;

VISTO al riguardo il provvedimento di accoglimento della richiesta emesso dall'INPS in data 29/03/2021, assunto al protocollo consortile al n. 832 del 16/04/2021, con decorrenza dal 29/03/2021 al 30/10/2021, con cui si autorizza questo Consorzio, nella qualità di datore di lavoro, ad effettuare il conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il suddetto beneficiario;

VISTO il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap dell'INPS di Caltanissetta del 04/11/2020 in favore del suddetto familiare da cui risulta il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con revisione da novembre 2021;

VISTA la proposta di adozione del presente atto del Dirigente dell'Area Amministrativa Avv. Anna Farruggia;

RITENUTO di prendere atto del diritto del suddetto dipendente di fruire dei permessi previsti dalla legge 104/1992

#### DETERMINA

per i motivi in narrativa espressi:

1. RICONOSCERE al dipendente **OMISSIS** il diritto a fruire delle agevolazioni sancite dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, previa comunicazione al Consorzio, con decorrenza dal 29/03/2021 al 30/10/2021;
2. PRENDERE ATTO dal su citato provvedimento di accoglimento rilasciato dall'INPS in ordine ai permessi retribuiti di cui alla legge 104/1992, che questo Consorzio, nella qualità di datore di lavoro, potrà effettuare il conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il suddetto beneficiario;
3. STABILIRE che il dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei permessi;
4. TRASMETTERE il presente atto all'interessato, al Settore Segreteria e al Settore Ragioneria-Ufficio paghe del Consorzio per gli adempimenti consequenziali di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E CORRETTEZZA  
DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO  
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Anna Farruggia)

*Anna Farruggia*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)

